

COMUNE DI SESTRI LEVANTE

STATUTO

(Approvato con delibera C.C. n. 23 del 18.2.1994)
modificato con delibere C.C. n. 41 e 44 del 30.6.2003, C.C. n. 23 del 27.2.2006, C.C. n. 105 del 28.9.2006)

TITOLO I – PRINCIPI FONDAMENTALI CAPO I – IL COMUNE

Art. 1 (Il Comune)

1. Il Comune di Sestri Levante è ente autonomo, ordinato secondo le norme del presente Statuto, in conformità alla Costituzione della Repubblica Italiana e nell'ambito dei principi stabiliti dalle Leggi generali della Repubblica
2. Il Comune, dotato di personalità giuridica, esprime sul piano istituzionale il diritto all'autonomia normativa ed amministrativa della Comunità insediata nel territorio sestrese, ne cura e rappresenta in ogni sede gli interessi e ne promuove lo sviluppo civile, sociale ed economico

Art. 2 (Il territorio)

1. Il territorio del Comune di Sestri Levante è composto dal bacino idrografico del torrente Gromolo e dalla parte terminale di quello del torrente Petronio ed è delimitato amministrativamente secondo il Piano Topografico approvato dall'ISTAT in conformità alla Legge 24.12.1954 n. 1228.
2. Il confine comunale segue il crinale spartiacque che dalle Rocche di Sant'Anna, attraverso la località Selva e il monte Bianco, raggiunge la frazione di Tassani per staccarsi in località Verici e tagliare la valle del Rio Battana e del torrente Petronio in località Sara, risalendo le pendici occidentali del Bracco fino al monte Moneglia, per scendere a mare oltre Punta Baffe lungo l'alveo del Rio Vallegrande.
3. Il territorio comunale si articola, sulla scorta dell'origine storica dei suoi insediamenti, nel Capoluogo e nella frazione urbana di Riva Trigoso, nonché nei seguenti nuclei frazionali: Costarossa, san Bernardo, S. Quillico, Villa Fontane, Villa Staffora, Villa Carmelo, Villa S. Bernardino, Cascine, Loto, Azaro, Montedomenico, Tassani, Vignolo, Libiola, Rovereto, Villa Costa, Balicca Ponterotto, Villa Campomoneto, Santa Vittoria di Libiola, Villa Rocca, Villa Scorza, Villa Arpe, Villa Zarello, Fossa Lupara, Santa Margherita di Fossa Lupara, San Bartolomeo, Villa Rocche, Ginestra, Villa Manierta e Trigoso.

Art. 3 (La popolazione)

1. Si considerano cittadini del Comune di Sestri Levante tutti coloro che abbiano acquisito la residenza anagrafica nel suo territorio, indipendentemente dalla loro nazionalità e da qualsiasi altra condizione etnica, sociale, religiosa, culturale, economica.
2. Tutti i cittadini hanno eguali diritti ed eguali doveri nei confronti dell'Amministrazione Comunale.

Art. 4 (Sede e stemma)

1. La sede del Comune è situata nel Capoluogo, nel Palazzo Pallavicini, in Piazza Matteotti. Qui si riuniscono normalmente il Consiglio e la Giunta Comunale ed ha il proprio ufficio il Sindaco.
2. Lo stemma del Comune di Sestri Levante raffigura un'isola rocciosa con due torri merlate in campo azzurro, è sormontato dalla corona civica di Comune ed è accompagnato da rami di quercia e di ulivo.
3. Il Comune ha un proprio gonfalone di colore azzurro, contornato in oro, recante al centro lo stemma comunale.

CAPO II – OBIETTIVI ISTITUZIONALI

Art. 5 (Compiti dell'Amministrazione Comunale)

1. Il Comune di Sestri Levante nell'ambito delle funzioni istituzionali attribuite dalla Legge e mediante l'assunzione di autonome iniziative, assicura alla popolazione residente la migliore qualità della vita, con riguardo all'equilibrio ambientale, all'uso del territorio, al sistema dei servizi sociali ed allo sviluppo socio-economico.
2. In particolare, nello svolgimento della propria attività, il Comune:
 - a) persegue la realizzazione dei principi costituzionali di eguaglianza, di solidarietà e di giustizia sociale; promuove la più ampia ed effettiva partecipazione dei cittadini alla vita pubblica e concorre a rimuovere tutti gli ostacoli che impediscono ad essi il pieno esercizio dei propri diritti civili ;
 - b) riconosce, valorizza e promuove le formazioni sociali nelle quali si svolge la personalità umana; sostiene il libero svolgimento della vita sociale dei gruppi, delle istituzioni e delle comunità locali; favorisce lo sviluppo delle associazioni democratiche; in particolare valorizza e sostiene le associazioni di volontariato ;
 - c) assicura la tutela dell'equilibrio territoriale ed ambientale e la salvaguardia del paesaggio come beni primari ed irrinunciabili della collettività sestrese; persegue la conservazione e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e della tradizione locale in tutte le sue forme ;
 - d) persegue la realizzazione di un efficiente ed idoneo sistema integrato di servizi pubblici in favore di tutti i cittadini ed assicura la loro concreta fruibilità alle fasce sociali più deboli e disagiate; assume ogni iniziativa opportuna a tutela delle condizioni di vita e della salute dei cittadini in ogni suo aspetto ;
 - e) promuove le condizioni affinché sia assicurato a tutti i cittadini il diritto di lavoro ;
 - f) promuove scambi culturali di solidarietà e di amicizia con alte città in Italia e nel mondo, nell'interesse della pacifica convivenza dei popoli; promuove iniziative di gemellaggio con altri Comuni; favorisce occasioni di incontro e di solidarietà nei confronti dei lavoratori immigrati, al fine di facilitarne l'integrazione sociale.

Art. 6 (La programmazione)

1. Il Comune di Sestri Levante adotta la politica di programmazione come strumento per la ottimale utilizzazione delle risorse pubbliche e private e coordina a tal fine la propria azione con quella della Regione, della Provincia e degli altri enti territoriali.
2. Il Comune definisce ed attua le proprie scelte programmatiche attraverso la consultazione democratica dei cittadini e con la partecipazione delle Associazioni rappresentative di interessi diffusi e delle categorie sociali ed economiche.
3. Il Comune di Sestri Levante concorre con le altre istituzioni alla determinazione ed all'attuazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato, anche in

prospettiva dell'unificazione europea. Concorre, in particolare, con gli altri Enti territoriali liguri alla determinazione ed attuazione delle linee programmatiche della Regione Liguria.

Art. 7 (Forme di collaborazione)

1. Il Comune di Sestri Levante promuove accordi di programma e convoca conferenze di servizi per la definizione e l'attuazione di opere, interventi o programmi di intervento che richiedano l'azione coordinata di più enti territoriali e di Amministrazioni pubbliche e vi assicura la propria partecipazione, esprimendo gli indirizzi adottati dal Consiglio Comunale sulla base dei procedimenti di consultazione democratica.
2. Il Comune di Sestri Levante stipula convenzioni e conclude intese con gli altri Enti locali, ai fini della gestione di servizi o della realizzazione di opere di interesse comune e persegue la collaborazione con tutti i soggetti pubblici e privati che operano sul proprio territorio.
3. Gli accordi sono conclusi dal Sindaco, in forza di preventiva autorizzazione formalmente deliberata dal Consiglio Comunale.

CAPO III – L'AZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 8 (Principi)

1. Il Comune di Sestri Levante ispira la propria azione amministrativa ai principi di legalità, di efficienza e di trasparenza e adegua ad essi la propria struttura organizzativa e le norme di funzionamento dei propri organi ed uffici, in conformità ai criteri generali enunciati nel presente Statuto e secondo le modalità stabilite nei Regolamenti.
2. Le forme di partecipazione all'attività amministrativa comunale e i diritti di informazione e di accesso dei cittadini agli atti e ai documenti d'ufficio sono disciplinati dal Titolo IV del presente Statuto e dal relativo Regolamento.
3. Il Comune assicura la pubblicità dei propri atti e provvedimenti nelle forme previste dal Regolamento ed assicura la periodica informazione alla popolazione sulle attività e sulle decisioni di interesse generale assunte sia dall'Amministrazione Comunale che da organismi sovracomunali, qualora interessino la comunità sestrese.

Art. 9 (Lo Statuto)

1. Il presente Statuto contiene le norme fondamentali per l'organizzazione del Comune, nel quadro dei principi stabiliti dalle Leggi generali della Repubblica.
2. Ogni modifica alle norme statutarie è approvata con deliberazione del Consiglio Comunale che riporti il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati ovvero, qualora tale maggioranza non venga raggiunta, due ripetuti voti favorevoli della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio, in successive sedute da tenersi entro trenta giorni.
3. La deliberazione suddetta divenuta esecutiva a termini di legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, affissa all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi, inviata per conoscenza al Ministero degli Interni con le certificazioni dell'avvenuta pubblicazione e resa nota alla cittadinanza con idonee forme di pubblicità.
4. Le modifiche statutarie entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla loro pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

5. Le modifiche dello Statuto formalmente poste all'Ordine del Giorno e discusse dal Consiglio Comunale, per le quali non sia stata raggiunta la maggioranza necessaria per l'approvazione a norma del presente articolo, non possono essere nuovamente discusse per tutta la durata del Consiglio Comunale in carica.

Art. 10 (Regolamenti)

1. Al fine di assicurare che lo svolgimento della propria azione ed il funzionamento dei propri organi avvenga nel rispetto dei principi di legalità, imparzialità e di certezza del diritto, il Comune di Sestri Levante si dota di propri Regolamenti relativi ai singoli settori dell'attività amministrativa, in conformità a quanto stabilito dalla Legge e dal presente Statuto.
2. Costituiscono Regolamenti obbligatori del Comune, oltre a quelli specificamente previsti da singole Leggi di settore:
 - il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale
 - il Regolamento per il funzionamento della Giunta
 - il Regolamento degli uffici e dei servizi
 - il Regolamento Organico del personale
 - il Regolamento sugli atti amministrativi e sul diritto di accesso alla documentazione d'ufficio
 - il Regolamento sugli istituti di partecipazione
 - il Regolamento di contabilità
 - il Regolamento per la disciplina dei contratti
 - il Regolamento per lo svolgimento delle consultazioni referendarie
3. I Regolamenti di cui al precedente comma sono proposti con deliberazione della Giunta Comunale, resa nota alla cittadinanza nelle forme di pubblicità più adeguate, depositata presso l'ufficio Segreteria del Comune per quindici giorni consecutivi con avviso all'Albo Pretorio del Comune per identico periodo. Nel termine di quindi giorni dall'ultimo di deposito, ogni cittadino può presentare proprie osservazioni in merito al contenuto dell'atto.
4. I Regolamenti suddetti sono approvati dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei componenti ovvero, qualora tale maggioranza non venga raggiunta, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti reso in una qualsiasi successiva seduta. Le proposte di regolamento deliberate dalla Giunta mantengono la propria efficacia per l'intera durata in carica del Consiglio e decadono con lo scioglimento di questo.
5. La deliberazione di approvazione deve essere specificamente motivata con riguardo alle osservazioni proposte ai sensi del precedente comma terzo. La stessa, divenuta esecutiva a norma di legge, viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune ed il Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione.
6. Per gli altri regolamenti comunali non citati espressamente dal presente Statuto non si fa luogo alle procedure di pubblicazione di cui al 3° comma e la delibera di approvazione è adottata con il voto favorevole di quattordici Consiglieri Comunali in prima seduta ovvero di undici Consiglieri in qualsiasi seduta necessaria.

Art. 11 (Gli atti)

1. Tutti i provvedimenti amministrativi comunali, compresi gli atti generali non normativi, devono essere motivati con l'esposizione succinta dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione del Comune, in base alle risultanze dell'istruttoria.

2. In ogni atto comunale, notificato al destinatario ed idoneo ad incidere negativamente sulla sua situazione giuridica, devono essere indicati i termini e l'Autorità cui è possibile ricorrere.

Art. 12 (I procedimenti)

1. Il Comune adotta le misure organizzative ed assume ogni iniziativa adeguata ad assicurare la massima semplicità, trasparenza e celerità dei procedimenti di propria competenza.
2. I procedimenti amministrativi comunali sono disciplinati da appositi Regolamenti che individuano, per ciascuno di essi, l'ufficio responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento, nonché quelle competenze per l'adozione del provvedimento finale, e prescrivono il termine entro cui i procedimenti stessi debbono essere conclusi.
3. L'avvio dei procedimenti comunali iniziati d'ufficio deve essere comunicato, nelle forme previste dal Regolamento, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti. La comunicazione deve contenere almeno l'indicazione dell'oggetto del procedimento, dell'ufficio competente e del funzionario responsabile.

TITOLO II – FORMA DI GOVERNO CAPO I – ORGANI ELETTIVI

Art. 13 (Organi elettivi del Comune)

1. Sono organi elettivi del Comune di Sestri Levante il Consiglio, il Sindaco e la Giunta.
2. Il Consiglio Comunale, composto da venti Consiglieri eletti a suffragio universale e diretto e dal Sindaco, è il massimo organo rappresentativo della comunità sestrese, della quale esprime l'autonomia normativa ed amministrativa definendo gli indirizzi politici e programmatici dell'azione comunale e controllandone l'attuazione.
3. Il Sindaco, eletto a suffragio universale e diretto, è organo responsabile dell'Amministrazione del Comune, di cui rappresenta l'unità in ogni sede istituzionale, ed esercita i poteri attribuitigli dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti, anche in qualità di ufficiale di Governo.
4. La Giunta Comunale, composta da sei Assessori nominati dal Sindaco, collabora con il Sindaco stesso alla amministrazione generale del Comune mediante proprie deliberazioni collegiali, in attuazione degli indirizzi stabiliti dal Consiglio.
5. Tutti gli organi elettivi concorrono a tradurre sul piano amministrativo le istanze della collettività locale e si avvalgono a tal fine della collaborazione degli organi burocratici del Comune.
6. Il Sindaco ed i componenti del Consiglio e della Giunta Comunale non possono ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso gli enti e le istituzioni dipendenti dal Comune o comunque sottoposti al controllo o alla vigilanza dello stesso.

CAPO II – IL CONSIGLIO COMUNALE

SEZ. I – Attribuzioni del Consiglio Comunale

Art. 14 (Competenze)

1. Il Consiglio è titolare in via esclusiva della potestà statutaria e regolamentare e dei poteri generali di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
2. In particolare, il Consiglio delibera sui seguenti atti fondamentali e sulle relative modificazioni:
 - a) ordinamento degli uffici e dei servizi

- b) tutti gli atti di programmazione e pianificazione, anche settoriale e comunque definiti, le eventuali deroghe ed i relativi pareri
 - c) la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale e le Piante Organiche
 - d) le convenzioni con gli altri enti locali territoriali e la costituzione delle forme associative e di collaborazione
 - e) la disciplina degli istituti di partecipazione
 - f) l'assunzione dei pubblici servizi, in qualsiasi forma prevista dal presente Statuto
 - g) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi comunali
 - h) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza
 - i) la contrazione dei mutui e l'emissione di prestiti obbligazionari
 - l) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle l l
 locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo
 - m) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e le concessioni che
 non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta o degli organi burocratici
 - n) l'assunzione di quote di partecipazione in società di capitali
 - o) gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso
 enti, aziende ed istituzioni, nei termini di legge e nel rispetto delle condizioni di pari opportunità tra i sessi
 - p) l'iniziativa per l'indizione dei referendum consultivi
 - q) qualsiasi altro oggetto che la Giunta ritenga di devolvere di propria iniziativa al Consiglio per
 riceverne gli indirizzi.
3. Le deliberazioni nelle materie di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza dalla Giunta, né ad essa delegate, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi a pena di decadenza.
 4. Sono fatte salve le eventuali modifiche alle competenze del Consiglio Comunale stabilite da leggi speciali.

Art. 15 (Convocazione e presidenza del Consiglio) *(modificato con atto C.C. n. 44 del 30.6.2003)*

1. Il Sindaco convoca entro dieci giorni dalla proclamazione la prima seduta del Consiglio Comunale, da tenersi entro dieci giorni dalla convocazione, al fine di procedere alla convalida degli eletti, alla comunicazione degli Assessori nominati, alla discussione ed approvazione degli indirizzi generali di governo.
2. Nella prima seduta, presieduta dal Consigliere Comunale che abbia ottenuto la più alta cifra individuale di voti, il Consiglio elegge infine il proprio Presidente e di due Vice Presidenti con due distinte votazioni a scrutinio segreto e voto limitato ad un candidato.
3. Per l'elezione del Presidente è richiesto, in prima e seconda votazione, il voto favorevole di 14 Consiglieri e, nelle votazioni successive, di 11 Consiglieri

Comunali. Risultano eletti Vice Presidenti i Consiglieri che abbiano riportato il maggior numero di voti nell'ambito di una votazione unica. In caso di parità, prevale il Consigliere più anziano.

4. Il Presidente convoca il Consiglio, salvo quanto stabilito al primo comma, in un termine non superiore a quindici giorni, quando lo richiedano quattro Consiglieri o il Sindaco, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
5. In caso di sua assenza o temporaneo impedimento, il Presidente affida ad uno dei due Vice Presidenti l'incarico per la sostituzione. In mancanza le funzioni di supplenza sono svolte dal Vice Presidente che abbia ottenuto il maggior numero di voti nella votazione effettuata ai sensi del precedente comma 3.
6. All'Ufficio di Presidenza di cui all'art. 21 – 3^a comma - sono assicurati mezzi e strutture idonee all'espletamento delle proprie funzioni.

SEZ. II – I Consiglieri Comunali

Art. 16 (Stato giuridico)

1. Ciascun Consigliere Comunale rappresenta l'intera popolazione del Comune di Sestri Levante e ne persegue gli interessi generali, svolgendo le proprie funzioni senza vincolo di mandato e con le prerogative attribuite dalla legge e dal presente Statuto.
2. La legge disciplina il sistema elettorale dei Consiglieri Comunali e la loro posizione giuridica con riguardo ad aspettative, permessi ed indennità.
3. I Consiglieri Comunali hanno l'obbligo, salvo motivato impedimento, di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale, di partecipare ai lavori delle Commissioni Consiliari e degli altri organi di cui fanno parte.
4. Le cause di decadenza dalla carica di Consigliere Comunale sono disciplinate dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

Art. 17 (Durata in carica)

1. Il Consiglio dura in carica per quattro anni sino alla proclamazione dei nuovi eletti, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
2. I Consiglieri Comunali entrano in carica, nella pienezza delle proprie attribuzioni, all'atto della proclamazione degli eletti ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
3. La carica di Consigliere Comunale si estingue per effetto della cessazione dell'organo collegiale ovvero per le altre cause previste dalla legge e dal Regolamento.
4. Il Consigliere cessato dalla carica è sostituito dal candidato collocato nella medesima lista elettorale in posizione immediatamente successiva. La surrogazione è deliberata dal Consiglio Comunale nella prima seduta immediatamente successiva al verificarsi della causa di cessazione. In caso di dimissioni, la seduta deve svolgersi entro venti giorni dalla data di presentazione delle stesse.
5. Negli stessi termini di cui al comma precedente si procede per la temporanea supplenza del Consigliere Comunale colpito da provvedimento di sospensione a norma di legge.

Art. 18 (Prerogative dei Consiglieri Comunali)

1. I Consiglieri Comunali, nell'esercizio delle proprie funzioni, hanno diritto ad accedere a tutte le informazioni e di prendere visione di tutti gli atti ed i documenti in

possesso dell'Amministrazione Comunale senza limitazioni, salvo l'obbligo di mantenere la riservatezza nei casi previsti dal presente Statuto.

2. I Consiglieri Comunali hanno altresì diritto ad ottenere gratuitamente copia di qualsiasi documento formato dal Comune o depositato presso gli uffici, la cui conoscenza sia necessaria per lo svolgimento del mandato, ad eccezione degli atti dichiarati riservati ai sensi del successivo articolo 50. Il Regolamento può eccezionalmente prevedere la consegna di una sola copia a ciascun gruppo consiliare per gli atti la cui riproduzione integrale risulti particolarmente onerosa.
3. I Consiglieri Comunali hanno diritto di tempestiva informazione e di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Essi hanno inoltre diritto di presentare interrogazioni al Sindaco e mozioni al Presidente del Consiglio.
4. I diritti previsti nel presente Statuto sono esercitati nelle forme e secondo i termini e le modalità fissate nel Regolamento del Consiglio.

SEZ. III – Organizzazione del Consiglio

Art. 19 (Regolamento del Consiglio Comunale)

1. Nel quadro dei principi stabiliti dalla legge e dal presente Statuto, l'attività del Consiglio Comunale è disciplinata con apposito Regolamento che contiene ogni norma relativa al funzionamento del collegio.
2. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salve le eccezioni previste dal Regolamento, e si svolgono in modo da assicurare l'efficienza e la produttività dei lavori consiliari, nel rispetto delle prerogative dei Consiglieri e della libera espressione della dialettica democratica.
3. Gli Assessori partecipano alle sedute del Consiglio, illustrando le deliberazioni proposte nelle materie di competenza ed intervenendo nella discussione consiliare senza diritto di voto e secondo le modalità stabilite dal Regolamento.
4. Per la discussione di argomenti di particolare rilevanza sociale o di interesse generale, le sedute del Consiglio possono svolgersi in luogo diverso dalla sede comunale e più idoneo a consentire la partecipazione della cittadinanza.
5. Il Regolamento del Consiglio disciplina inoltre le modalità ed i termini di presentazione, nonché idonee forme di pubblicità, per le dichiarazioni preventive e consuntive delle spese elettorali dei candidati alla carica di Consigliere Comunale e di Sindaco.

Art. 20 (Gruppi Consiliari)

1. Il Consiglio Comunale è articolato in gruppi consiliari, formati sulla base della libera dichiarazione di appartenenza resa da ciascun Consigliere ad inizio del mandato e costituiti come autonome forme di aggregazione dei Consiglieri, in ragione di un comune orientamento politico-amministrativo.
2. Ogni Consigliere ha il diritto, nel corso del mandato, di abbandonare il proprio gruppo di appartenenza e di aderire ad altro gruppo consiliare già costituito ovvero di costituirsi in gruppo autonomo, dichiarando al Consiglio in seduta pubblica la propria decisione.
3. Ai gruppi consiliari sono assicurati mezzi e strutture idonee all'espletamento delle proprie funzioni, in ragione della rispettiva consistenza e secondo le modalità stabilite dal Regolamento.

Art. 21 (Conferenza dei capigruppo – Ufficio di Presidenza) (modificato con atto C.C. n. 44 del 30.6.2003)

1. La conferenza dei capigruppo esprime l'autonomia organizzativa del Consiglio ed assicura la collegialità delle decisioni in merito alla programmazione dei lavori consiliari.
2. La conferenza dei capigruppo è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio, di propria iniziativa o su richiesta del Sindaco che vi partecipa di diritto, per la preparazione delle sedute consiliari e negli altri casi previsti dal Regolamento, che ne determina le funzioni e ne disciplina l'attività.
3. L'ufficio di presidenza del Consiglio è composto dal Presidente e dai Vice Presidenti con la consulenza del Segretario Generale. Ad esso spetta di decidere sulle questioni procedurali sollevate nel corso delle sedute e su ogni altro oggetto stabilito dal Regolamento.

Art. 22 (Commissioni Consiliari)

1. Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può istituire nel proprio seno Commissioni di lavoro per lo svolgimento di attività istruttorie, di indagine, di studio e di controllo.
2. Il Regolamento disciplina la costituzione e le modalità di funzionamento delle Commissioni, in modo da assicurare all'interno di ciascuna di esse la rappresentanza proporzionale di tutti i gruppi consiliari.
3. Le Commissioni si avvalgono della collaborazione degli organi burocratici e degli uffici comunali. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal Regolamento.
4. Sono fatte salve le Commissioni previste da leggi speciali.

CAPO III – LA GIUNTA COMUNALE

SEZ. 1 – Attribuzioni della Giunta

Art. 23 (Competenze)

1. La Giunta collabora con il Sindaco nella amministrazione generale del Comune mediante l'adozione di deliberazioni nelle materie che, ai sensi di legge e del presente Statuto, non siano riservate al Consiglio e non rientrino nelle competenze del Sindaco e degli organi burocratici.
2. La Giunta svolge una funzione propositiva. La Giunta collabora con il Sindaco nella amministrazione generale del Comune mediante l'adozione di deliberazioni nelle materie che, ai sensi di legge e del presente Statuto, non siano riservate al Consiglio e non rientrino nelle competenze del Sindaco e degli organi burocratici.
3. La Giunta svolge una funzione propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale, di cui attua gli indirizzi politici e programmatici e a cui riferisce annualmente sulla propri attività e sul funzionamento degli uffici e dei servizi comunali.
4. Il Sindaco può devolvere alla Giunta Comunale l'esame dei provvedimenti di propria esclusiva competenza, al fine di acquisirne il parere. La Giunta esprime il proprio orientamento con deliberazione avente forma ed efficacia di atto interno, salva la competenza e la responsabilità del Sindaco per l'adozione del provvedimento finale in forma di atto monocratico.

Art. 24 (Funzionamento)

1. L'attività della Giunta è normata con apposito regolamento che disciplina le formalità di convocazione, la costituzione del collegio, le modalità di discussione,

l'istruttoria e la validità delle deliberazioni ed ogni altro oggetto attinente al suo funzionamento.

2. Le sedute della Giunta non sono pubbliche e si svolgono in modo da garantire l'efficienza e la produttività dei lavori collegiali.

Art. 25 (Rapporti con la dirigenza)

1. La Giunta indirizza e controlla l'azione dei dirigenti, secondo le modalità previste dal Regolamento degli uffici e dei servizi comunali, nel rispetto del principio di distinzione tra funzione pubblica e funzione dirigenziale.
2. Il Regolamento si ispira al criterio per cui spettano alla Giunta tutti gli atti a contenuto generale o che implicino l'esercizio di discrezionalità politico-amministrativa, mentre compete agli organi burocratici, in conformità a quanto più precisamente stabilito dal successivo art. 43, l'adozione degli atti, anche a rilevanza esterna e anche comportanti impegno di spesa, che costituiscano espressione di mera discrezionalità tecnica e gestionale.
3. Sulla base delle scelte di bilancio e sentite le proposte dei dirigenti, la Giunta programma annualmente gli obiettivi dell'azione amministrativa, definendo i relativi indirizzi e le priorità ed assegnando a ciascun settore o servizio di livello dirigenziale una quota-parte delle risorse finanziarie in relazione alle rispettive competenze istituzionali ed agli obiettivi programmatici prefissati.
4. La Giunta può inoltre affidare ai dirigenti, con proprie deliberazioni in forma di atto interno, l'incarico di attuare obiettivi specifici, che comportino la predisposizione di atti amministrativi, lo svolgimento di particolari servizi, la redazione di pareri, relazioni o perizie ovvero l'elaborazione di soluzioni tecniche, amministrative, contabili.
5. La Giunta controlla l'attività dei dirigenti, verificando periodicamente l'attuazione degli obiettivi e la qualità dei risultati raggiunti nella gestione, anche ai fini di una valutazione della responsabilità dirigenziale.

SEZ: II – Composizione, elezione, sfiducia

Art. 26 (Composizione) (modificato atto C.C. n. 41 del 30.6.2003)

1. La Giunta Comunale di Sestri Levante è composta dal Sindaco, che la presiede, e da sette Assessori.
2. Nella composizione della Giunta viene assicurato il rispetto del principio della pari opportunità tra i sessi.
3. Possono essere nominati alla carica di Assessore i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità previsti dalla legge per la carica di Consigliere Comunale.
4. La carica di Assessore è incompatibile con quella di Consigliere. L'accettazione della nomina ad Assessore comporta la automatica decadenza della carica di Consigliere.
5. abrogato

Art. 27 (Gli Assessori)

1. Gli Assessori Comunali sono titolari di poteri e responsabilità esclusivamente collegiale, in qualità di componenti della Giunta. Essi non esercitano a titolo individuale funzioni a rilevanza giuridica esterna, salve quelle eventualmente attribuite dal Sindaco in base a delega di poteri conferita per iscritto.
2. Gli Assessori sono individualmente responsabili nei confronti del Sindaco, sotto il profilo politico-amministrativo, dell'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi

programmatici stabiliti dal Consiglio Comunale e dalla Giunta nel settore dell'Amministrazione Comunale ad essi affidato.

3. In tale veste, essi svolgono, con il coordinamento del Sindaco, le seguenti attività:
 - a) interagiscono con i dirigenti responsabili di settore, fornendo ad essi le direttive per la predisposizione degli atti e dei progetti da sottoporre all'esame degli organi elettivi
 - b) svolgono ogni attività istruttoria e preparatoria dei lavori della Giunta e del Consiglio, nell'ambito degli incarichi ad essi attribuiti
 - c) propongono ed illustrano nelle sedute del Consiglio Comunale o della Giunta gli schemi di deliberazione e le altre proposte di intervento e rispondono alle interrogazioni formulate dai Consiglieri Comunali nelle materie di competenza
 - d) assicurano il ricevimento periodico del pubblico e mantengono il rapporto con i cittadini a qualsiasi titolo interessati ai procedimenti di competenza del rispettivo settore.

Art. 28 (Nomina, revoca e sostituzione degli Assessori)

1. Gli Assessori comunali sono nominati dal Sindaco. L'atto di nomina è comunicato al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione, unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo che vengono discussi ed approvati con apposita deliberazione consiliare.
2. Nell'atto di nomina il Sindaco indica i settori affidati alla cura di ciascun Assessore, nel rispetto della ripartizione organica delle competenze definita nel regolamento degli uffici e dei servizi, designa il Vice Sindaco e indica i singoli Assessori eventualmente destinatari di delega di funzioni ai sensi del successivo art. 33 del presente Statuto.
3. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.
4. Il Sindaco provvede immediatamente alla sostituzione degli Assessori revocati, dimissionari o cessati dalla carica per qualsiasi altra causa, dandone ugualmente comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva. In attesa della sostituzione dell'Assessore cessato dalla carica, la Giunta Comunale può assumere solo gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 29 (Decadenza della Giunta e del Sindaco)

1. In caso di dimissioni, impedimento obiettivamente accertato permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade ed il Consiglio Comunale è sciolto secondo le procedure di legge.
2. Fino alle nuove elezioni, il Consiglio e la Giunta rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione e per gli atti urgenti ed improrogabili. Le funzioni di Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.
3. Le dimissioni del Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al 1° comma decorsi venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio.
4. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta, salvo quanto previsto al 2° comma.

Art. 30 (Mozione di sfiducia)

1. Il voto contrario del Consiglio Comunale ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale da almeno undici Consiglieri Comunali

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno otto Consiglieri e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
4. L'approvazione della mozione di sfiducia determina lo scioglimento del Consiglio Comunale con le conseguenze di legge.

CAPO IV – IL SINDACO

Art. 31 (Attribuzioni istituzionali)

1. Il Sindaco di Sestri Levante è l'organo responsabile ed il massimo rappresentante istituzionale dell'Amministrazione Comunale. Egli convoca e presiede la Giunta e sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi, nonché all'esecuzione degli atti.
2. Il Sindaco esercita le altre funzioni che gli sono attribuite dalle leggi, dal presente Statuto e dai Regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.
3. Il Sindaco è eletto a suffragio universale e diretto unitamente al Consiglio e cessa dalla carica nei modi previsti dalla legge e dal presente Statuto.
4. Il mandato del Sindaco dura quattro anni. Chi ha ricoperto la carica per due mandati consecutivi non può essere immediatamente rieletto alla scadenza del secondo mandato.
5. Prima di assumere le funzioni, il Sindaco presta giuramento innanzi al Prefetto secondo la formula di legge.
6. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica, da portarsi a tracolla della spalla destra.

Art- 32 (Il Vice Sindaco)

1. In caso di assenza o di temporaneo impedimento del Sindaco come pure nei casi di cui al precedente art. 29, le funzioni vicarie sono svolte dall'Assessore designato come Vice Sindaco nell'atto di nomina della Giunta.
2. Il Vice Sindaco non può delegare le proprie funzioni vicarie né revocare le deleghe conferite dal Sindaco.
3. In caso di assenza o impedimento del Vice Sindaco, le funzioni vicarie sono svolte dall'Assessore più anziano di età, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione ovvero ai provvedimenti urgenti ed improrogabili.

Art. 33 (Delega di funzioni)

1. Il Sindaco ha facoltà di delegare a singoli Assessori l'esercizio di funzioni di propria esclusiva competenza, con riguardo a determinati settori dell'attività comunale ovvero a servizi di competenza statale.
2. La delega può avere contenuto generale per materia, ovvero riguardare argomenti circoscritti o affari limitati nel tempo. Essa può comprendere il potere di emanare provvedimenti anche discrezionali e a rilevanza esterna.
3. Il Sindaco può altresì delegare a singoli Consiglieri Comunali l'esercizio di funzioni di rappresentanza dell'Amministrazione Comunale o di funzioni istruttorie relative ad iniziative o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale.
4. Ogni delega deve essere conferita per iscritto, con specifica determinazione dell'oggetto e della durata, e deve essere portata a conoscenza del Consiglio Comunale unitamente all'atto di nomina degli Assessori, ovvero nella seduta immediatamente successiva al suo conferimento.

5. Il Sindaco può inoltre proporre al Consiglio Comunale di attribuire a persone obiettivamente qualificate, specifiche deleghe di funzione al fine della realizzazione di iniziative, progetti od interventi in particolari settori.
6. Le deleghe di cui al precedente comma sono affidate dal Consiglio Comunale con apposita deliberazione che ne stabilisce programmi, obiettivi e tempi.
7. Le deleghe conferite dal Sindaco e dal Consiglio Comunale possono essere revocate in qualsiasi momento.

Art. 34 (Disciplina degli orari)

1. Il Sindaco è competente, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle Amministrazioni statali, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.
2. La disciplina degli orari deve essere intesa ad assicurare il più ampio ed agevole accesso dell'utenza ai servizi senza distinzione alcuna fra i cittadini, in ogni fascia oraria ed in ogni periodo dell'anno, con particolare riguardo alle esigenze delle fasce sociali più disagiate.

Art. 35 (Nomine ed incarichi)

1. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.
2. Le nomine di cui al precedente comma devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico, e sono comunicate al Consiglio Comunale nella seduta immediatamente successiva.
3. Nella designazione dei componenti degli organi collegiali il Sindaco assicura il rispetto delle pari opportunità tra i sessi.
4. Il Sindaco provvede altresì alla nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi nonché alla attribuzione e definizione degli incarichi dirigenziali ai sensi del successivo art. 44.

Art. 36 (Attribuzioni nei servizi di competenza statale)

1. Il Sindaco, quale ufficiale di governo, sovrintende:
 - a) alla tenuta dei registri di Stato Civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica ;
 - b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica ;
 - c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge ;
 - d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico.
2. Il Sindaco, in tale qualità, può adottare con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini. Per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.
3. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma precedente è rivolta a persone determinate e queste non ottemperino all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati.

4. Il Sindaco è autorità comunale di Protezione Civile e, come tale, sovrintende alla programmazione, alla realizzazione ed alla attuazione di provvedimenti e azioni volta a prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini. In particolare utilizza e coordina i volontari di Protezione Civile.
5. Le funzioni di cui al presente articolo sono esercitate dal Vice Sindaco in caso di assenza o impedimento del Sindaco ovvero dall'Assessore o dal Consigliere delegato nei limiti dei poteri conferiti.
6. Il Prefetto vigila sul corretto svolgimento delle funzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale.

TITOLO III – ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

CAPO I – ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

Art. 37 (Principi informativi)

1. L'Amministrazione Comunale di Sestri Levante, nel rispetto dei principi di cui al precedente art. 8 del presente Statuto, persegue l'obiettivo della qualità e della speditezza nelle prestazioni rese e nei servizi erogati ai cittadini.
2. A tal fine il Comune ispira la propria organizzazione interna ai seguenti criteri:
 - a) articolazione degli uffici per funzioni omogenee ;
 - b) collegamento delle attività degli uffici attraverso il dovere di comunicazione interna ed esterna e l'interconnessione mediante sistemi informatici e statistici ;
 - c) trasparenza mediante apposite strutture di informazione ai cittadini e attribuzione ad un unico ufficio dirigenziale della responsabilità complessiva di ciascun procedimento ;
 - d) armonizzazione degli orari di apertura al pubblico alle esigenze degli utenti.

Art. 38 (Regolamento degli uffici e dei servizi)

1. Il Comune stabilisce, mediante apposito Regolamento, le norme generali per l'organizzazione ed il funzionamento del proprio apparato burocratico e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi e gli organi elettivi, lo svolgimento dei procedimenti.
2. Il Regolamento si uniforma al principio secondo cui agli organi elettivi spetta la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire discrezionalmente obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento, mentre ai dirigenti ed ai funzionari responsabili spetta la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo i principi di professionalità e responsabilità.
3. In conformità a tali principi le Commissioni di concorso per la selezione del personale sono presiedute dal Segretario Generale e composte da altri 4 membri, uno dei quali è il Dirigente comunale del settore interessato e gli altri tre sono persone estranee all'Amministrazione Comunale, scelte dalla Giunta Comunale tra docenti o esperti nelle materie oggetto di concorso che non ricoprano cariche politiche e non siano rappresentanti o designati dalle Organizzazioni Sindacali o dalle Associazioni professionali.
4. Il Regolamento disciplina il funzionamento della Commissione e lo svolgimento delle prove, prevedendo criteri che consentano di ridurre la discrezionalità e di favorire l'obiettività ed imparzialità della valutazione. Le prove orali sono pubbliche.

CAPO II – IL PERSONALE

Art. 39 (Diritti e doveri)

1. La struttura degli uffici e dei servizi comunali è costituita dal personale dipendente, inquadrato in ruoli organici ordinato secondo qualifiche funzionali, in conformità alla disciplina sullo stato giuridico ed il trattamento economico stabilita dalla legge, dai regolamenti comunali e dai contratti collettivi nazionali e decentrati.
2. I dipendenti comunali svolgono la propria attività a servizio e nell'interesse dei cittadini. Essi sono tenuti ad assolvere con correttezza e tempestività gli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi, rispondono ai dirigenti e sono direttamente responsabili verso l'Amministrazione degli atti compiuti nell'esercizio delle proprie funzioni.
3. Il Comune di Sestri Levante promuove nei modi più opportuni l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale dipendente; assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità personale; favorisce le iniziative autonome di mutua solidarietà tra dipendenti; garantisce il rispetto delle pari opportunità tra donne e uomini per l'accesso e il trattamento sul lavoro nonché il pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.

Art. 40 (Regolamento Organico)

1. Il regolamento organico del personale stabilisce, in conformità alle norme inderogabili di legge e fatta salva l'operatività dei contratti collettivi nazionali e decentrati, la disciplina relativa alla formazione, allo svolgimento e all'estinzione del rapporto di impiego, nonché ai criteri e alle modalità per il conferimento della titolarità degli uffici e per l'adozione dei provvedimenti di mobilità interna ed esterna.
2. Il Regolamento determina altresì le norme sulla responsabilità e le sanzioni disciplinari e definisce il relativo procedimento, nonché la composizione ed il funzionamento della Commissione di Disciplina.

Art. 41 (Dotazione organica)

1. Il Comune determina e verifica periodicamente la propria dotazione organica complessiva – con apposito provvedimento annesso al Regolamento degli uffici e dei servizi - in base alle proprie necessità operative ed in conformità ai principi stabiliti dalla legge e dal presente Statuto.
2. La previsione della dotazione organica è preceduta dalla rilevazione dei carichi operativi e di lavoro e dalla individuazione delle esigenze e degli obiettivi funzionali di ciascun Settore e di ciascuna unità organizzativa dell'Amministrazione Comunale.

CAPO III – I DIRIGENTI

Art. 42 (La funzione dirigenziale)

1. I dirigenti sono gli organi burocratici del Comune. Essi concorrono con gli organi elettivi ad assicurare l'assolvimento dei compiti istituzionali ed il buon andamento dell'Amministrazione.
2. I dirigenti collaborano in rapporto fiduciario con gli organi elettivi nella definizione e nell'attuazione degli obiettivi politici e programmatici ed elaborano gli strumenti amministrativi, tecnici e contabili idonei per il loro raggiungimento.
3. I dirigenti sono direttamente responsabili, nei confronti del Sindaco e della Giunta Comunale, dell'attuazione dei programmi e degli incarichi ad essi affidati, dell'organizzazione e del funzionamento degli uffici e dei servizi cui sono preposti, del rendimento e della disciplina del personale nonché della gestione delle risorse finanziarie e strumentali ad essi assegnate.

4. I dirigenti, nell'organizzazione del lavoro e nell'utilizzazione delle risorse assegnate, agiscono in piena autonomia professionale.

Art. 43 (Competenze dei dirigenti)

1. I dirigenti, in conformità a quanto stabilito dal Regolamento degli uffici e dei servizi
 - a) esprimono il parere di competenza su tutte le proposte di deliberazione del Consiglio Comunale e della Giunta, formulano le risposte ai rilievi degli organi di controllo e sono responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza del proprio settore;
 - b) adottano tutti gli atti ed i provvedimenti gestionali che la legge, il presente Statuto o i regolamenti non riservino espressamente al Sindaco o alla Giunta, compresi gli atti a rilevanza esterna e quelli che comportino impegni di spesa nei limiti degli stanziamenti di bilancio;
 - c) stipulano i contratti attinenti al proprio settore che non siano riservati dal regolamento alla competenza del Sindaco e del Segretario Generale;
 - d) formulano e propongono di propria iniziativa i provvedimenti di competenza degli organi elettivi ritenuti opportuni per il funzionamento degli uffici e dei servizi ovvero per il miglior perseguimento degli interessi pubblici e relazionano annualmente alla Giunta sull'attività svolta dai Settori a cui sono preposti;
 - e) partecipano, ove necessario, all'attività delle commissioni consiliari e degli altri organi collegiali operanti all'interno del Comune;
 - f) promuovono la costituzione in giudizio e rappresentano il Comune nei procedimenti giurisdizionali ed amministrativi e possono essere designati dal Sindaco a rappresentare il Comune in enti ed istituzioni a partecipazione comunale o in qualsiasi altra sede lo ritenga opportuno;
 - g) determinano i criteri generali di organizzazione degli uffici e dei servizi e la disciplina dell'orario di lavoro e di servizio nonché, sulla base degli indirizzi della Giunta, degli orari di apertura degli uffici al pubblico, salvi i poteri di coordinamento del Sindaco di cui al precedente art. 34;
 - h) adottano tutti gli atti di gestione del personale ad essi assegnato, nel rispetto delle norme sulla partecipazione sindacale e convocano periodiche assemblee dei dipendenti del proprio settore ai fini della migliore organizzazione del lavoro;
 - i) sono responsabili dell'accesso alla documentazione amministrativa ai sensi dell'art. 53 del presente Statuto.
2. I provvedimenti dirigenziali a rilevanza esterna non sono efficaci senza il visto di esecutività del Segretario Generale, che ne accerta la legittimità formale e sostanziale. Gli atti che comportano impegni di spesa devono essere inoltre corredati, a pena di nullità, dalla attestazione della relativa copertura finanziaria.
3. La conferenza dei dirigenti comunali, presieduta dal Segretario Generale, si riunisce periodicamente con il compito di assicurare un costante coordinamento informativo ed operativo tra diversi settori e di formulare pareri e proposte alla Giunta Comunale ed al Sindaco.

Art. 44 (Dirigenti ad incarico)

1. La copertura dei posti di responsabili di settore o di qualifiche dirigenziali può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico, con il trattamento giuridico ed economico previsto dagli accordi collettivi nazionali ovvero, con provvedimento motivato, di diritto privato in relazione alla professionalità

richiesta per l'assolvimento dei compiti e fermi restando i requisiti richiesti per l'accesso alla qualifica da ricoprire.

2. Gli incarichi sono attribuiti con provvedimento del Sindaco, emanato in conformità ai criteri stabiliti dal Consiglio e motivato con riferimento all'esperienza ed ai titoli culturali e professionali del dirigente incaricato.

CAPO IV – IL SEGRETARIO GENERALE

Art. 45 (Il Segretario Comunale)

1. Il Comune di Sestri Levante ha un proprio Segretario titolare, funzionario dello Stato, la cui posizione giuridica è disciplinata dalla legge.
2. Il Segretario, massimo organo burocratico del Comune, presta la propria consulenza giuridica agli organi elettivi; partecipa alle sedute del Consiglio Comunale e della Giunta ed esprime il parere di legittimità sulle relative proposte di deliberazione, di cui verifica altresì la completezza dell'istruttoria e cura l'esecuzione.
3. Nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, il Segretario coordina e sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti, a cui presta assistenza giuridica mediante indirizzi e pareri sull'applicazione delle leggi e degli altri atti a contenuto normativo; convoca e presiede la conferenza dei dirigenti e appone il visto di esecutività sui provvedimenti dirigenziali a rilevanza esterna o comunque comportanti impegni di spesa.
4. Spetta al Segretario di rogare i contratti in forma pubblica amministrativa e di presiedere le Commissioni di concorso o di gara, nonché di stipulare i contratti di cui non sia stato ufficiale rogante e che non rientrino nelle competenze del Sindaco o dei dirigenti di settore. Il Regolamento può disporre che alcune di queste funzioni vengano delegate di dirigenti nei rispettivi settori di competenza.
5. Nel caso di impedimento ovvero di inerzia del dirigente competente, il Segretario può assumere in via sostitutiva i provvedimenti dirigenziali che risultino urgenti ed improrogabili.
6. Nell'esercizio del controllo e del coordinamento delle attività dirigenziali, il Segretario, ove riscontri l'inosservanza degli indirizzi emanati dalla Giunta Comunale o comunque rilievi risultati negativi nella gestione, promuove l'azione di responsabilità dirigenziale.

Art. 46 (Il Vice Segretario Comunale)

1. Il Vice Segretario coadiuva il Segretario titolare nell'esercizio delle proprie funzioni e lo sostituisce nel caso di vacanza, assenza o impedimento.
2. Il Segretario può delegare al Vice Segretario, in ragione di specifiche materie o per particolari interventi, l'esercizio di alcune delle funzioni previste dal precedente art. 45.
3. Spetta di norma al Vice Segretario, in aggiunta ai compiti di cui al primo comma, la direzione e la titolarità di una struttura organizzativa di massima dimensione, definita con l'ordinamento degli uffici, ed attinente alle funzioni di segreteria generale degli Organi Collegiali e del Sindaco.

CAPO V – I SERVIZI PUBBLICI

Art. 47 (I Servizi pubblici)

1. Il Comune di Sestri Levante, nell'ambito delle competenze attribuite dalla legge, assicura l'erogazione di servizi pubblici adeguati a garantire la qualità della vita civile, sociale, culturale ed economica della collettività.

2. Il regolamento disciplina l'istituzione ed il funzionamento dei servizi comunali, in base ai principi di efficienza, trasparenza, professionalità ed economicità di gestione.
3. Il Comune assicura l'accesso alle strutture e la partecipazione alla gestione dei servizi alle Associazioni democratiche degli utenti ed alle organizzazioni di volontariato, al fine di adeguare l'erogazione dei servizi alle effettive esigenze degli utenti e di rimuovere gli ostacoli che impediscono o rendono più difficile l'accesso ai servizi per i cittadini che versano in condizioni più deboli e disagiate.
4. In particolare l'Amministrazione Comunale assicura, mediante un servizio di segreteria accessibile agli utenti, il coordinamento degli interventi a favore delle persone handicappate con gli altri servizi sociali, sanitari, educativi e del tempo libero operanti in ambito comunale.
5. La Giunta Comunale sovrintende al funzionamento dei servizi e convoca periodiche conferenze con la partecipazione di operatori, utenti ed associazioni interessate, al fine di verificare il conseguimento degli obiettivi stabiliti nel presente articolo. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio Comunale sull'andamento dei servizi e sull'esito delle relative conferenze.

Art. 48 (Forme di gestione)

1. Il Comune può gestire i servizi pubblici nelle seguenti forme previste dalla legge:
 - a) in economia, in ragione delle modeste dimensioni o delle caratteristiche del servizio ;
 - b) in concessione a terzi, quando ne sussistano i motivi tecnici od economico e di opportunità sociale ;
 - c) a mezzo di azienda speciale, per i servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale ;
 - d) a mezzo di istituzione, per i servizi privi di rilevanza imprenditoriale ;
 - e) a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati ;
 - f) mediante la partecipazione ad enti morali, associazioni, fondazioni, consorzi secondo le norme dei rispettivi Statuti;
 - g) mediante convenzione con altri enti o Amministrazioni pubbliche.
2. Compete al Consiglio Comunale deliberare in merito alla assunzione di servizi pubblici in una qualsiasi delle forme di cui al precedente comma; stabilire i relativi indirizzi programmatici; designare i rappresentanti del Comune negli enti a partecipazione comunale, in conformità a criteri di esperienza, professionalità e competenza.

TITOLO IV – ISTITUZIONI DI PARTECIPAZIONE CAPO I – DIRITTI DI ACCESSO

Art. 49 (Diritto di accesso)

1. Tutti gli atti del Comune di Sestri Levante sono pubblici, ad eccezione di quelli dichiarati riservati a norma del presente Statuto.
2. Al fine di realizzare la trasparenza amministrativa e di consentire agli interessati la tutela dei propri diritti e interessi legittimi, è garantito l'accesso dei cittadini alla documentazione d'ufficio, nelle forme previste dallo Statuto e nei termini stabiliti dal Regolamento.
3. Il diritto di accesso si esercita mediante visione ed estrazione di copia e si estende, oltre agli atti direttamente formati dall'Amministrazione Comunale, ai documenti da essa stabilmente detenuti o comunque utilizzati ai fini della propria attività.

Art. 50 (Atti riservati)

1. Sono sottratti al regime di accesso esclusivamente gli atti ed i documenti la cui diffusione può pregiudicare il diritto alla riservatezza di persone, gruppi ed imprese.
2. Gli atti riservati sono individuati per espressa indicazione della legge o del regolamento, ovvero per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione conformemente a quanto previsto dal Regolamento.
3. La visione di atti riservati è comunque consentita ai Consiglieri Comunali e al Difensore Civico, salvo l'obbligo di mantenere il riserbo sul contenuto dei documenti esaminati, nonché a coloro che ne abbiano necessità al fine di curare propri interessi giuridicamente protetti.

Art. 51 (Titolarietà del diritto)

1. Tutti i cittadini, singoli o associati, possono prendere visione ed estrarre copia delle deliberazioni del Consiglio Comunale e della Giunta, dei relativi allegati, e di ogni altro atto o documento di natura normativa o programmatica o comunque avente contenuti o rilevanza generale.
2. I diretti interessati hanno diritto di accedere a tutti gli atti interni ed istruttori relativi ai procedimenti che li riguardano.
3. I titolari di un interesse giuridicamente qualificato possono accedere ai provvedimenti a contenuto particolare ed agli atti interni, ai procedimenti relativi a terzi, a condizione che dichiarino la posizione giuridica fatta valere e le finalità dell'accesso.

Art. 52 (Modalità di accesso)

1. Le modalità di esercizio del diritto di accesso sono disciplinate dal Regolamento, che si ispira al criterio di assicurarne la facilità e la speditezza, compatibilmente con l'esigenza di garantire il normale funzionamento degli uffici.
2. La visione degli atti è gratuita. Il rilascio di copie è subordinato al pagamento dei soli costi di riproduzione e dei diritti di ricerca, nella misura stabilita dal Regolamento.

Art. 53 (Responsabilità)

1. I dirigenti assicurano il rispetto delle norme sull'accesso dei cittadini alla documentazione d'ufficio e sono responsabili dei relativi provvedimenti.
2. L'accesso deve essere garantito entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda. Esso può essere eccezionalmente differito solo per cause di forza maggiore, salvo l'obbligo di comunicare all'interessato, entro il termine suddetto, i motivi del ritardo.
3. L'accesso non può essere rifiutato per motivi diversi da quelli previsti nel presente Statuto. Il rifiuto deve essere motivato e formulato per iscritto, qualora consegua ad una domanda scritta.
4. Contro il rifiuto o il differimento dell'accesso da parte dei dirigenti è ammesso reclamo scritto al Sindaco, che ha l'obbligo di adottare e comunicare le proprie determinazioni entro i successivi trenta giorni.

CAPO II – I DIRITTI DI INFORMAZIONE E DI PARTECIPAZIONE AI PROCEDIMENTI

Art. 54 (Diritto alla risposta)

1. Ogni cittadino che ponga al Comune una richiesta scritta avente ad oggetto un qualsiasi atto dell'Amministrazione Comunale, sia pure di contenuto meramente informativo, ha diritto ad ottenere una risposta ugualmente scritta.
2. Il Regolamento individua l'organo competente alla risposta ed i relativi termini o modalità.

Art. 55 (Diritto all'informazione)

1. Tutti i cittadini hanno diritto di ottenere dagli uffici dell'Amministrazione Comunale un'informazione chiara e completa in merito a procedimenti che li riguardano, nonché ogni utile notizia in ordine alla fruibilità dei servizi e delle prestazioni erogate dal Comune.
2. Il Comune assicura a tal fine l'apertura al pubblico dei propri uffici e servizi, con orari articolati in modo da corrispondere alle effettive esigenze degli utenti.
3. Il Comune di Sestri Levante assume autonomie iniziative di informazione rivolte alla generalità dei cittadini ovvero a determinate categorie sociali, al fine di garantire la piena attuazione di provvedimenti legislativi o di deliberazioni proprie o di altri Enti che prevedano particolari opportunità nei settori dei servizi sociali, dell'occupazione e dei diritti civili, ovvero al fine di diffondere la conoscenza dei dati in proprio possesso relativi alla situazione ambientale ed alla salute dei cittadini.
4. Il Regolamento degli uffici e dei servizi istituisce l'ufficio comunale per le relazioni con il pubblico con il compito di assicurare a tutti i cittadini la più ampia e completa conoscenza dei propri diritti statutari e di garantire l'accesso a tutte le informazioni previste nel presente articolo.

Art. 56 (Diritto di partecipazione ai procedimenti)

1. Qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio da un provvedimento dell'Amministrazione Comunale, hanno facoltà di intervenire nel relativo procedimento, nelle forme previste dal Regolamento.
2. I soggetti di cui al precedente comma hanno diritto di accedere agli atti del procedimento e di presentare memorie scritte e documenti ad esso pertinenti, che l'Amministrazione Comunale ha l'obbligo di valutare prima dell'adozione del provvedimento finale.
3. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate dagli interessati, l'Amministrazione Comunale può concludere con essi un accordo, senza pregiudizio dei diritti di terzi e comunque nel perseguimento del pubblico interesse, al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale, ovvero in sostituzione di questo, nel rispetto delle norme stabilite al riguardo dalla legge dello Stato.
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti di programmazione e pianificazione, nonché agli atti normativi o a contenuto generale, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano il procedimento di formazione.

Art. 57 (Diritto alla certificazione)

1. Il Comune di Sestri Levante adotta le misure organizzative idonee ad assicurare la più estesa applicazione delle norme in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte dei cittadini, contenute nella Legge 4.1.1968 n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Qualora risulti, nel corso di un procedimento pendente presso un settore dell'Amministrazione Comunale, la necessità di acquisire a fini istruttori un atto o un certificato di competenza di altro settore ovvero la copia di un documento ivi

depositato, il dirigente responsabile ha l'obbligo di provvedere d'ufficio all'acquisizione della documentazione necessaria, esonerando l'interessato dalla relativa incombenza.

Art. 58 (Diritto di reclamo)

1. Ogni cittadino che, nel rapporto con una struttura dell'Amministrazione Comunale, ritenga di essere stato lesa in uno dei diritti previsti dal presente Statuto o di aver altrimenti ricevuto un trattamento ingiusto o discriminatorio o comunque lesivo della propria dignità, può proporre reclamo scritto al Sindaco.
2. Il Sindaco dispone le indagini opportune al fine di accertare la fondatezza dei fatti denunciati, anche in funzione dell'eventuale avvio dell'azione disciplinare, e assume le conseguenti determinazioni, dandone comunicazione scritta al cittadino entro i termini previsti dal Regolamento.

Art. 59 (Diritto di azione)

1. Ciascun elettore può far valere, innanzi alle giurisdizioni amministrative, le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune, assumendosi l'onere delle spese processuali in caso di soccombenza.

CAPO III – LA PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA

Art. 60 (Le libere forme associative)

1. Il Comune di Sestri Levante riconosce la funzione delle Associazioni democratiche e di volontariato, che perseguono la cura di interessi diffusi con riguardo alla tutela dell'ambiente, allo sviluppo economico ed alla qualità della vita civile, sociale e culturale della popolazione.
2. Il Comune riconosce, valorizza e promuove le formazioni e le aggregazioni sociali spontanee, sorte su base di frazione o di quartiere per la promozione e la tutela di valori ed interessi peculiari delle comunità locali.
3. Le libere forme associative a base democratica partecipano in posizione dialettica con il Comune alla definizione ed alla migliore attuazione degli obiettivi istituzionali propri dell'Amministrazione Comunale.
4. Il Comune sostiene le attività ed i programmi delle Associazioni, concedendo ad esse risorse e strutture disponibili, secondo i criteri e le modalità stabilite con apposito Regolamento.
5. L'Amministrazione Comunale riconosce e garantisce il diritto dei giovani all'autonoma partecipazione alla vita della società e delle istituzioni democratiche, sia come singoli sia nelle diverse formazioni sociali anche a carattere temporaneo.
6. L'esercizio dei diritti di partecipazione ai cui ai Capi III e IV del presente Statuto è riconosciuto ai cittadini del Comune che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età.

Art. 61 (Istituti di partecipazione)

1. Le forme, i casi e le procedure di consultazione dei cittadini sono stabilite nel Regolamento degli istituti della partecipazione che si ispira ai principi contenuti nel presente Statuto.
2. In particolare il Regolamento:
 - a) assicura l'informazione alla cittadinanza e la consultazione delle associazioni rappresentative di interessi diffusi o di categoria per le deliberazioni in materia di pianificazione urbanistica ed uso del territorio, di programmazione

- delle attività economiche, di organizzazione dei servizi e per ogni intervento idoneo ad incidere sull'ambiente in modo rilevante ;
- b) stabilisce adeguate modalità di informazione e di consultazione delle comunità locali per i provvedimenti che incidono sull'assetto territoriale e sul sistema delle infrastrutture e dei servizi di quartiere o di frazione;
 - c) determina i casi in cui i pareri, le osservazioni e le proposte raccolte in sede di consultazione devono essere formalizzate quale atto intermedio nei procedimenti di formazione delle deliberazioni di cui alle lettere precedenti;
 - d) prevede la possibilità di compiere sondaggi o assumere altre iniziative al fine di raccogliere l'opinione dei cittadini in merito a questioni di interesse generale;
 - e) prevede la partecipazione di associazioni degli utenti e dei consumatori e di organizzazioni del volontariato alla gestione dei servizi.
3. Al fine di individuare le associazioni legittimate a partecipare in via permanente agli istituti comunali di consultazione democratica, è istituito l'Albo Comunale delle libere forme associative.
 4. Il Regolamento disciplina i criteri e le modalità di formazione e di aggiornamento dell'Albo, garantendo comunque il diritto all'iscrizione a tutte le associazioni che abbiano una stabile presenza organizzativa nel territorio comunale e che siano rette da Statuti a base democratica.

Art. 62 (Le Consulte)

1. Al fine di assicurare la stabile partecipazione delle organizzazioni settoriali e di categoria e delle associazioni rappresentative di interessi diffusi, il Comune istituisce consulte permanenti sulle principali materie di intervento dell'Amministrazione Comunale.
2. Il Regolamento sulla partecipazione stabilisce la composizione, il funzionamento e le competenze delle Consulte, alle quali devono comunque essere assicurate le seguenti attribuzioni:
 - a) funzioni di iniziativa e di proposta nei confronti degli organi del Comune e adeguate forme di accesso alle informazioni e alla documentazione amministrativa;
 - b) espressione di pareri obbligatori sui principali provvedimenti di programmazione finanziaria, socio-economica territoriale nonché sugli atti fondamentali del Consiglio Comunale;
 - c) disponibilità di strutture idonee per lo svolgimento delle proprie funzioni.
3. Consulte permanenti sono altresì istituite su base di quartiere o di frazione, con le medesime prerogative di cui al precedente comma, limitatamente alle materie di interesse delle rispettive comunità locali.

Art. 63 (Diritto di istanza)

1. Tutti i cittadini, singoli o associati, possono proporre istanze al Comune, al fine di promuovere la soluzione di problemi connessi con il funzionamento dei servizi o lo svolgimento di attività dell'Amministrazione Comunale o comunque attinenti ad interessi generali della collettività.
2. Il Sindaco affida l'istanza al dirigente del settore interessato che provvede direttamente alla risposta, ovvero relaziona in merito alla Giunta se l'oggetto dell'istanza esorbita dalle proprie attribuzioni.
3. Il Regolamento stabilisce i tempi e le modalità di risposta del Comune alle istanze dei cittadini.

Art. 64 (Diritto di petizione)

1. Il Sindaco è tenuto a rispondere in forma pubblica ed entro trenta giorni, nel corso di una seduta del Consiglio Comunale, ad una petizione, con i medesimi contenuti e le finalità di cui al precedente art. 63, presentata da almeno centocinquanta cittadini, dei quali risultino con chiarezza le generalità e la sottoscrizione.
2. Qualora ne faccia richiesta un gruppo consiliare o un quinto dei Consiglieri presenti, a seguito delle dichiarazioni del Sindaco il Consiglio Comunale può discutere e votare un documento connesso all'oggetto della petizione.
3. Il Regolamento stabilisce i requisiti e le formalità di raccolta delle firme e di presentazione delle petizioni.

Art. 65 (Diritto di proposta)

1. Il Consiglio o la Giunta Comunale, in ragione della rispettiva competenza, sono tenuti ad adottare una propria formale deliberazione in merito a proposte di provvedimento avanzate da almeno quattrocento cittadini, dei quali risultino con chiarezza le generalità e la sottoscrizione.
2. Il primo firmatario, o un suo delegato, ha la facoltà di illustrare la proposta di competenza del Consiglio Comunale in apertura della seduta fissata per la sua discussione.
3. La proposta, soggetta agli ordinari pareri dei dirigenti, può essere respinta con deliberazione motivata, in quanto risulti illegittima ovvero contrasti con le valutazioni di interesse pubblico del Consiglio o della Giunta. La proposta respinta non può essere ripresentata per tutta la durata del Consiglio Comunale in carica.
4. Qualora la proposta sia ritenuta accoglibile nel merito, ancorchè formulata in modo impreciso o tecnicamente inadeguato, il Consiglio o la Giunta possono tradurla in un proprio formale atto deliberativo adottato a norma di legge.
5. Il Regolamento stabilisce i requisiti di ammissione, le forme di pubblicità ed ogni altro aspetto procedurale attinente alle proposte dei cittadini.

CAPO IV – REFERENDUM CONSULTIVO

Art. 66 (Iniziativa referendaria) *(modificato con atto C.C. n. 23 del 27.2.2006)*

1. Il Comune di Sestri Levante indice un referendum consultivo, su questioni di interesse generale della comunità, quando lo richiedano un numero di cittadini pari al dieci per cento, arrotondato per difetto, degli aventi diritto al voto referendario comunale al 31 dicembre dell'anno precedente, ovvero su autonoma iniziativa del Consiglio Comunale, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Art. 67 (Oggetto del referendum) *(modificato con atti C.C. n. 23 del 27.2.2006 e C.C. n. 105 del 28.9.2006)*

1. Il referendum è ammesso su questioni di esclusiva competenza ed interesse locale e non può riguardare le materie tributarie e di bilancio, le revisioni statutarie, i provvedimenti di natura personale e le attività vincolate o di mera esecuzione di norme statali o regionali e gli atti inerenti alla tutela di minoranze etniche o religiose.
2. Può formare oggetto di consultazione referendaria, salve le eccezioni di cui al precedente comma, qualsiasi argomento comunque rientrante nelle attribuzioni discrezionali dell'Amministrazione Comunale, ancorché non formalizzati in uno specifico provvedimento.

3. La proposta deve essere formulata in modo chiaro e preciso, tale da consentire ai votanti una non equivoca espressione di volontà e da costituire un sicuro riferimento per le successive determinazioni dell'Amministrazione Comunale.

Art. 68 (Collegio dei Garanti) *(modificato con atto C.C. n. 23 del 27.2.2006)*

1. La valutazione sull'ammissibilità dell'iniziativa referendaria, alla stregua dei criteri stabiliti nel precedente articolo, così come il controllo sulla regolarità e sul numero delle firme raccolte a sostegno dell'iniziativa referendaria competono al Collegio dei Garanti.
2. La composizione del Collegio, nonché i termini e le modalità di esercizio delle sue competenze, sono disciplinate dal regolamento.
3. Il Collegio è nominato dal Consiglio Comunale ad inizio del mandato e rimane in carica per tutta la durata dello stesso. In sede di prima applicazione, il Collegio viene nominato contestualmente all'approvazione del regolamento.

Art. 69 (Svolgimento della consultazione) *(modificato con atto C.C. n. 23 del 27.2.2006)*

1. Il regolamento stabilisce termini e modalità per l'indizione della consultazione referendaria, che non può comunque essere tenuta nell'anno solare in cui è previsto lo svolgimento delle elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale. Il regolamento si ispira alle leggi in materia di referendum abrogativo in quanto compatibili.
2. Hanno diritto al voto tutti i cittadini del Comune, come definiti dall'art. 3 del presente Statuto, che abbiano compiuto i sedici anni di età.
3. Il Presidente del Consiglio Comunale è tenuto, entro trenta giorni successivi alla comunicazione dei risultati da parte del Collegio dei Garanti, a convocare il Consiglio per informare e discutere sull'esito della consultazione referendaria, al fine di valutare la possibilità di adottare i provvedimenti ritenuti più idonei.

CAPO V - DIFENSORE CIVICO

Art. 70 (Elezione e durata in carica)

1. E' istituito presso il Comune di Sestri Levante il Difensore Civico, con compito di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione Comunale in tutte le proprie articolazioni e del pieno ed effettivo esercizio, da parte dei cittadini, di tutti i diritti previsti nel presente Statuto.
2. Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio Comunale, con voto segreto e a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio, tra i cittadini italiani che siano in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità con la carica di Consigliere Comunale e che, per le loro qualità personali e professionali, offrano sicure garanzie di indipendenza, obiettività e serenità di giudizio nonché di competenza amministrativa.
3. La carica del Difensore Civico è altresì incompatibile con l'esercizio di qualsiasi attività professionale direttamente o indirettamente correlata, sul piano giuridico e economico, con le funzioni svolte dall'Amministrazione Comunale, nonché con l'assunzione di incarichi direttivi nei partiti politici.
4. L'incompatibilità originaria o sopravvenuta comporta la dichiarazione di decadenza dall'ufficio se l'interessato non fa cessare la relativa causa entro venti giorni dalla contestazione mossa nei suoi confronti dal Sindaco.
5. Il Difensore Civico dura in carica quanto il Consiglio che lo ha eletto e può essere confermato una sola volta. I poteri del Difensore Civico sono prorogati fino all'entrata in carica del successore.

6. Il Difensore Civico può essere revocato, con deliberazione del Consiglio Comunale da adottarsi a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati, per gravi motivi inerenti l'esercizio delle sue funzioni.
7. L'elezione e la revoca del Difensore Civico devono essere precedute da adeguate forme di consultazione democratica, in modo da consentire ai cittadini ed alle libere forme associative di proporre eventuali candidature.

Art. 71 (Attribuzioni)

1. Il Difensore Civico, su richiesta o indicazione di un cittadino, ovvero d'ufficio, interviene presso l'Amministrazione Comunale, assunta ogni utile informazione, per segnalare abusi, disfunzioni, carenze e ritardi dell'Amministrazione stessa nello svolgimento delle proprie funzioni.
2. Il Difensore Civico ha piena facoltà di accesso a tutti i documenti dell'Amministrazione Comunale, salvo l'obbligo di mantenere in riservatezza sugli atti di cui all'art. 50 del presente Statuto.
3. Alle segnalazioni e alle richieste del Difensore Civico, il Comune fornisce, tramite gli Organi competenti, motivata risposta entro il termine di trenta giorni. Il Difensore Civico intervenuto su richiesta o indicazione di un cittadino riferisce per iscritto a quest'ultimo sugli esiti del proprio intervento.
4. Il Difensore Civico invia al Consiglio Comunale, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, nella quale può formulare proposte dirette ad elevare l'imparzialità ed efficienza dell'Amministrazione Comunale ed a rimuovere i fattori strutturali ed organizzativi che impediscono o limitano il pieno esercizio dei diritti statutari da parte dei cittadini.
5. Ulteriori attribuzioni possono essere stabilite nel Regolamento sugli istituti di partecipazione, in osservanza dei principi generali contenuti nel presente Statuto.

Art. 72 (Mezzi)

1. Per lo svolgimento della propria attività il Difensore Civico si avvale di mezzi adeguati posti a disposizione dell'Amministrazione Comunale ed ha diritto ad un'indennità di carica nella misura stabilita dal Regolamento.
2. La collocazione e l'orario di apertura al pubblico dell'ufficio del Difensore Civico devono essere tali da renderlo facilmente accessibile a tutti i cittadini.
3. Il Comune può concludere accordi con Enti Locali limitrofi per l'affidamento dell'incarico di Difensore Civico alla medesima persona, in forza di convenzioni che disciplinino gli aspetti patrimoniali sul rapporto, ferme restando tutte le norme sull'istituto del Difensore Civico adottate da ciascun Ente convenzionato nell'ambito della propria rispettiva autonomia statutaria.

TITOLO V – CONTABILITA' E PATRIMONIO

Art. 73 (Finanza e contabilità)

1. Il Comune si attiene, per la gestione finanziaria e contabile, alle norme stabilite con leggi dello Stato. Esso esercita, con le forme e le modalità previste nei singoli Regolamenti, gli autonomi poteri impositivi attribuiti dalla legge nel rispetto dei principi costituzionali.
2. Ogni provvedimento del Consiglio Comunale, della Giunta, del Sindaco e dei dirigenti che comporti un onere a carico del bilancio comunale deve essere assistito da idonea copertura finanziaria, da attestarsi nelle forme previste dal regolamento.
3. Tutte le prestazioni dell'Amministrazione Comunale, comprese quelle erogate in attuazione di diritti riconosciuti ai cittadini dal presente Statuto, sono subordinate all'esistenza della relativa copertura finanziaria.

Art. 74 (Mutui e obbligazioni)

1. Il Consiglio Comunale può, previa le autorizzazioni di legge, deliberare la contrazione di mutui e l'emissione di prestiti obbligazionari.

Art. 75 (Revisione economico-finanziaria)

1. Il Consiglio Comunale elegge, con voto limitato, un collegio di Revisori composto da tre membri.
2. I componenti del collegio devono essere scelti:
 - a) uno tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, il quale funge da presidente;
 - b) uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;
 - c) uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri
3. Essi durano in carica tre anno, non sono revocabili, salvo per gravi motivi, e sono rieleggibili per una sola volta.
4. I revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti del Comune con le medesime prerogative previste per i Consiglieri Comunali.
5. Il collegio dei revisori, in conformità alle disposizioni del Regolamento, svolge le seguenti funzioni:
 - a) collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di indirizzo in ordine alla gestione finanziaria e contabile ;
 - b) esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione economica comunale ;
 - c) attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze di gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del Conto Consuntivo ;
 - d) esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
6. I revisori dei conti rispondono della verità delle loro attestazioni ed adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione comunale ne riferiscono senza indugio al Consiglio.
7. I compensi dei revisori sono determinati nell'apposito Regolamento.

Art. 76 (Patrimonio)

1. Il patrimonio immobiliare e mobiliare del Comune deve essere inventariato a norma di legge.
2. La gestione dei beni demaniali e del patrimonio indisponibile deve uniformarsi a criteri di trasparenza, efficienza ed economicità, secondo le modalità indicate nell'apposito Regolamento.
3. I beni del patrimonio disponibile possono essere alienati ove non assicurino il conseguimento di obiettivi rilevanti per il Comune, al fine di consentire il migliore impiego delle risorse.
4. Le modalità di gestione delle singole categorie di beni sono stabilite nel Regolamento.

Art. 77 (Contratti)

1. La stipulazione dei contratti da parte del Comune è preceduta, in ragione delle rispettive competenze, da una apposita deliberazione del Consiglio o della Giunta ovvero da un provvedimento del Sindaco o di un dirigente indicante il fine, l'oggetto, la forma del contratto e le clausole ritenute essenziali, nonché le modalità di scelta del contraente.

2. Il Regolamento disciplina i procedimenti per la scelta del contraente, nonché le modalità e le clausole delle singole figure contrattuali, in modo da assicurare la trasparenza e la parità di condizioni dei soggetti interessati, sia nei procedimenti aperti che in quelli ristretti.

Art. 78 (Partecipazione a Società di capitali)

1. Il Comune, nell'ambito della propria capacità giuridica generale può assumere la partecipazione a Società di capitali per lo svolgimento di attività ed iniziative diverse dalla mera gestione diretta di servizi pubblici, al fine di perseguire obiettivi programmatici dell'Amministrazione Comunale o comunque di promuovere lo sviluppo civile, sociale ed economico della comunità locale.
2. La partecipazione a Società di capitali, nel rispetto delle condizioni di cui al precedente comma e delle norme finanziarie e di bilancio, è deliberata dal Consiglio Comunale.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 79 (Attuazione dello Statuto)

1. Il Comune assicura, con apposite dotazioni di bilancio, mezzi e le risorse finanziarie per la piena attuazione di tutti gli istituti previsti dal presente Statuto.
2. I nuovi Regolamenti obbligatori di cui al precedente art. 10 sono approvati entro il 31 dicembre 1994.
3. Le disposizioni del presente Statuto suscettibili di immediata applicazione prevalgono sulle corrispondenti norme dei regolamenti vigenti che siano con esse, contrastanti o incompatibili, anche prima ed a prescindere dalla loro espressa abrogazione in sede regolamentare.

Art. 80 (Verifica di applicazione)

1. Il Comune assume le iniziative idonee a diffondere fra i cittadini la conoscenza del presente Statuto e a tutti i regolamenti previsti dal precedente art. 10.
2. Il Comune attua altresì forme periodiche di consultazione al fine di valutare costantemente l'adeguatezza del presente Statuto alle necessità ed agli interessi preminenti della comunità locale e adotta, sulla base delle consultazioni esperite e delle esperienze di applicazione, le opportune modifiche.

Art. 81 (Entrata in vigore)

1. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.
2. Ogni modifica alle norme statutarie è approvata con la procedura di cui all'art. 9 del presente Statuto.